

L. 21/04/2023, n. 41

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 aprile 2023, n. 94.

Epigrafe

Premessa

Art. 1.

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -

Articolo 1

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -

Articolo 2

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -

Articolo 3

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -

Articolo 4

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -

Articolo 4-bis

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -

Articolo 5

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -

Articolo 6

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articoli 6-bis e 6-ter

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -

Articolo 7

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articoli 7-bis e 7-ter

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -

Articolo 8

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -

Articolo 8-bis

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -

Articolo 9

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -

Articolo 10

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -

Articolo 11

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -

Articolo 12

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -

Articolo 14

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -

Articolo 14-bis

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -

Articolo 15

- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 15-bis
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 16
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 17
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 18
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 18-bis
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 19
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 20
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 21
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 22
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 23
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 24
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 25
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 26
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 27
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 27-bis
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 28
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 29
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 29-bis
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 30
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 31
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articoli 31-bis e 31-ter
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 33
- Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Articolo 34

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Articolo 35

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Articolo 36

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Articolo 38

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Articolo 40

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Articolo 42

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Articolo 45

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Articolo 45-bis

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Articolo 46

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Articolo 47

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Articolo 47-bis

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Articolo 48

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Articolo 49

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Articolo 49-bis

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Articolo 50

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Articolo 51

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Articolo 51-bis

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Articolo 52

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Articolo 53

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Articolo 54

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Articolo 55

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 -
Allegati 1 e 2

Lavori preparatori

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13* - Articolo 15-bis

In vigore dal 22 aprile 2023

Dopo l' *articolo 15* è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC). - 1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), possono, su domanda presentata da regioni, comuni, province e città metropolitane, essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31 dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all' *articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191* , i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.

3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la competente amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni altra attività propedeutica.

4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede: a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo finanziamento; b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'inter-vento sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della cultura secondo le modalità di cui all' *articolo 54, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* , e i beni medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto codice.

5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 5. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

7. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all' *articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145* .

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano».